

REGOLAMENTO ICI – COMUNE DI BRUSASCO

Data Delibera:

Numero Delibera:

Data entrata in vigore:

Tipo regolamento: Regolamento ICI

Titolo:

Regolamento ICI

N° articoli: 19

Art. 1

Art. 1 .- PRINCIPI GENERALI

1. E Comune di Brusasco, per ciò che concerne l'Imposta Comunale sugli Immobili nell'esercizio della propria potestà regolamentare di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i., introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabili dal D.Igs. 19/6/1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa

Art. 2

Art. 2 .- AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria, è determinabile sulla base di elementi certi. 4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza, degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3

Art. 3 .- COMPETENZA

1. Competente alla definizione è il Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 4

Art. 4 .- AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati; a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione. b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accenamento con adesione.

Art. 5

Art. 5 .- PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. Le richieste di chiarimenti gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6

Art. 6 .- PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. E contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. 5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 6. Eventuali motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7

Art. 7 .- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio

redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio. 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Art. 8 .- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di tre rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate se le somme dovute superano i cento milioni. 4. Competente all'esame dell'istanza, di rateizzazione è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. 5. L'ufficio, qualora le somme superino l'importo di Lire 100.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria bancaria o equipollente

Art. 9

Art. 9 .- EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia. imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

Art. 10

Art. 10 .- RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. 3. L'infruttuoso esperimento dei tentativi di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sodo di contraddittorio all'accertamento

del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione. 4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc, risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta, riduzione.

Art. 11

Art. 11 .- LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1 . In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi £. 20.000 (diconsi lire ventimila). 2. Il limite di esenzione di cui al comma i si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. 3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a £. 20.000 (diconsi lire ventimila). 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento od alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 12

Art. 12 .- AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela procedendo a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati, b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo. 2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario. 3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati sono notificati agli interessati. 4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente ed al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia. 5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di vizi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre: a) errore di persona o di soggetto passivo, b) evidente errore logico, c) errore sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso soggetto impositivo; e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo, h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati. 6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune. 7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi £. 5.000.000, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta Comunale.

Art. 13

Art. 13 .- COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1 . In relazione al disposto dell'art. 59 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale. 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 14

Art. 14 .- UTILIZZO DEL FONDO

1 . Le somme di cui al punto precedente art. 13, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartiti dalla G.C. con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali: a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche dell'Ufficio Tributi nella misura dello 0,33%.; b) per l'arredamento dell'Ufficio Tributi nella misura dello 0,33%; c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura dello 0,33%; 2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante. 3 La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Segretario Comunale entro il 31 gennaio successivo.

Art. 15

Art. 15 .- NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 16

Art. 16 .- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17

Art. 17 .- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/1/1999, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gmetta Ufflcíade.

Art. 18

Art. 18 .- CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale c) i regolamenti comunali.

Art. 19

Art. 19 .- RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazioni del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Fonte: IFEL – Fondazione ANCI